



**CITTÀ DI GALLIPOLI**  
(Provincia di Lecce)

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Gallipoli**

L'anno 2017, il giorno 29 del mese settembre alle ore 16:30, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>aa</sup> convocazione.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1	Minerva Stefano	P	A	10	Solidoro Rosario	P	A
2	Cuppone Federica	Sì		11	Piteo Antonio	Sì	
3	Abate Gianpaolo	Sì		12	Cataldi Assunta	Sì	
4	Nazaro Cosimo	Sì		13	Piro Vincenzo	Sì	
5	Giungato Cosimo	Sì		14	Cataldi Giuseppe		Sì
6	Faita Antonio	Sì		15	Quintana Sandro	Sì	
7	Portolano Federica	Sì		16	Guglielmetti Salvatore	Sì	
8	Fiore Caterina		Sì	17	Oltremarini Stefania	Sì	
9	Della Ducata Cosima	Sì					

Assume la Presidenza il Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 14/09/2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Marra Milva

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 14/09/2017

**Il Responsabile del Settore Finanziario**



Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedono ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione poiché ricadenti anche solo in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo decreto:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

### ATTESO CHE:

- la ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», ossia al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;
- la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti

di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-*quater* del cod. civ.;

**CONSIDERATO CHE:**

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, ha dettato le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art. 24* del D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “*organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili*” (art. 2, comma 2, lett. i) e, pertanto, non rientrano gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- l'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 esclude dall'applicabilità dell'art. 4 del decreto medesimo le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e l'esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con deliberazione di C.C. n. 27/2015 e i risulatatati dello stesso, di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

**DATO ATTO CHE** il sopra citato piano di razionalizzazione prevedeva quanto segue:

- con riferimento alla quota di partecipazione del 14 per cento in SE.TA. EU SpA si è preso atto della cessazione *ope legis* del rapporto giuridico societario già a far data 31 dicembre 2014 (atteso che con atto del C.S. n. 69/2011 era stata espressa la volontà di recesso unilaterale) nonché della sentenza n. 11/2015 emessa dal Tribunale di Lecce con cui è stato dichiarato il fallimento della società stessa, non consentendo pertanto di richiedere il rimborso della quota in denaro, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del cod. civ.;
- con riferimento alla quota di partecipazione del 51 per cento di GE.FA. Srl, avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia, si è provveduto all'alienazione della stessa con effetto a decorrere dall'8 giugno 2016 in favore del socio di minoranza che ha esercitato il diritto di prelazione, a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (giusta determinazione n. 440/2016);

**CONSTATATO** quindi che il Comune di Gallipoli alla data del **23 settembre 2016** non deteneva partecipazioni in società attive ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, in data 21 settembre 2017, al prot. 46760/2017;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

**UDITI** gli interventi in aula, come da allegato resoconto stenotipografico.

**con voti favorevoli unanimi**, palesemente espressi

### **DELIBERA**

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

**APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli e il relativo piano di razionalizzazione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che alla data del 23 settembre 2016 questo ente non deteneva partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;

**INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra;

**DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e smi, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;

**DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli unanimi**, palesemente espressi

### **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile.

**Il Presidente del Consiglio**  
Solidoro Rosario

**Il Segretario Generale**  
Ria Giancarlo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 26/10/2017 al 10/11/2017  
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 26/10/2017

**Il Messo Comunale**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il 29/09/2017 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/09/2017

**Il Segretario Generale**  
Ria Giancarlo